



COMUNE DI SAN DANIELE PO

Provincia di Cremona

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA – ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI MEDIANTE FUSIONE O MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 133, 2° COMMA DELLA COSTITUZIONE E DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE – APPROVAZIONE.	Nr. Prog	22
	Data	08/06/2023
	Seduta Nr.	6

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 18:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenza	Assenza
PERSICO DAVIDE	Sindaco	X	
GAMBAROTTI VITTORINA	Consigliere	X	
GUERRESCHI FRANCESCA	Consigliere	X	
POLENGHI GRAZIELLA	Consigliere	X	
PINAZZO NICOL	Consigliere		X
MULATTIERI ALESSANDRO	Consigliere	X	
PINI ENRICO	Consigliere	X	
BRANCA ALBERTO CATULLO	Consigliere		X
MIGLIOLI MARCO	Consigliere	X	
PONZONI ALDINO	Consigliere		X
PIAZZI CARLO	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE , DOTT. ZANARA ALFREDO che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il DOTT. DAVIDE PERSICO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA – ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI MEDIANTE FUSIONE O MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 133, 2° COMMA DELLA COSTITUZIONE E DELLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo statuto comunale;

PREMESSO che la Legge Regionale Lombardia n. 29 del 2006 - "*Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali*", da ultimo modificata con L.R. 6 luglio 2017 n. 17, agli artt. 7 e seguenti disciplina il procedimento di fusione tra Comuni;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale di Pieve d'Olmi e San Daniele Po, aventi ad oggetto "*Avvio della procedura per la fusione dei comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po (Provincia di Cremona), ai sensi dell'art. 1, comma 130, Legge 56/2014 e dell'art. 7bis della legge regionale 29/2006, modificata dalla L.R. n. 17/2017*", con le quali si approvavano, tra l'altro, i quesiti referendari prescritti dall'art. 7 bis comma 1 L.R. 29/2006, tra cui la proposta di nominativi per il nuovo ente;

DATO ATTO che, in conformità con le previsioni contenute nelle medesime deliberazioni consiliari ed all'art. 7 bis della L.R. 29/2006, la citata deliberazione è stata inviata ai competenti uffici della Regione Lombardia;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 seduta odierna con cui si approvano le modifiche richieste allo statuto comunale in materia di referendum;

DATO atto che questo comune non è dotato di apposito "Regolamento per la disciplina delle modalità di consultazione della popolazione interessata - Istituzione di nuovi Comuni mediante fusione o mutamento delle circoscrizioni comunali, ai sensi dell'art. 133, 2° comma della Costituzione e della normativa regionale vigente";

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione del regolamento per la disciplina le modalità di svolgimento dei referendum comunali in materia di fusione di comuni, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

ESAMINATA la proposta di regolamento sui referendum comunali e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI:

- gli artt. 117 e 133 della Costituzione;
- la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 08/06/2023

Quindi il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 8 su n. 8 consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ed alle stesse si rinvia anche come suo contenuto motivazionale ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, e per l'elenco degli allegati ivi ricompreso;

2. Di approvare il **“Regolamento per la disciplina delle modalità di consultazione della popolazione interessata - Istituzione di nuovi Comuni mediante fusione o mutamento delle circoscrizioni comunali, ai sensi dell’art. 133, 2° comma della Costituzione e della normativa regionale vigente”**, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, costituito da n. 7 articoli, demandando agli uffici ogni ulteriore adempimento necessario e conseguente;

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, in riferimento alla complessità dell’iter procedurale diretto alla trasmissione a Regione Lombardia della richiesta di legge di fusione dei comuni interessati, successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dott. Zanara Alfredo, responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi degli artt.. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto.

Note/Motivazione:

San Daniele Po, 31/05/2023

Il Responsabile
F.to Dott. Zanara Alfredo

DELIBERAZIONE C.C. N. 22 DEL 08/06/2023

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dott. Davide Persico

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Zanara Alfredo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La suestesa deliberazione:

Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 14/06/2023 al 29/06/2023 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

San Daniele Po, li 14/06/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Zanara Alfredo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto diverrà esecutivo ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (24/06/2023) ai sensi art. 134, comma 3°, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. n. 267 18 agosto 2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Zanara Alfredo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
14/06/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Zanara Alfredo

***Regolamento per la disciplina delle modalità di consultazione della popolazione interessata -
Istituzione di nuovi Comuni mediante fusione o mutamento delle circoscrizioni comunali, ai
sensi dell'art. 133, 2° comma della Costituzione e della normativa regionale vigente***

Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento regola le modalità di svolgimento dei referendum consultivi comunali in materia di istituzione di nuovi Comuni e mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 133, 2° comma della Costituzione ed ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 2 - (Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei Comuni interessati)

1. Ai fini della richiesta di promozione dell'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale ai sensi della normativa regionale vigente, il Consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. La deliberazione del Consiglio comunale riporta la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi, in apposita relazione allegata, che evidenziano le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria, la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi Comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per l'incorporazione, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del [comma 4](#).

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del Comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al [comma 1](#), un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al [comma 1](#).

3. Il Comune, entro lo stesso termine di cui al [comma 1](#), effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al [comma 1](#), il Comune invia alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al [comma 1](#), unitamente ai moduli per l'espressione della volontà degli aventi diritto predisposti ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 3 - (Richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti)

1. Il 35% degli elettori residenti nei Comuni, nelle frazioni o borgate interessati all'adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 1, possono presentare – su apposita modulistica, vidimata dal segretario comunale - richiesta al Comune, ai fini di attivazione del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei Comuni interessati ai sensi della normativa regionale vigente.

- 2. Le firme degli elettori devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente.*
- 3. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei Comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare.*
- 4. Il Comune, a seguito della presentazione delle firme, informa gli altri Comuni della richiesta e del proprio orientamento di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale la deliberazione di avvio del confronto preliminare e attende analogo riscontro dei Comuni interessati entro i successivi trenta giorni.*

I Comuni interessati deliberano nei rispettivi Consigli comunali l'avvio del confronto preliminare e trasmettono entro i successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di enti locali la documentazione relativa all'avvio del procedimento.

In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, il Comune può deliberare l'indizione del referendum.

Art. 4 - (Referendum consultivo comunale)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, indicato nella deliberazione di avvio del procedimento, per il confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte del Comune ai sensi della normativa regionale vigente, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura comunale, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, il consiglio comunale, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, delibera, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.

2. Se il Consiglio comunale delibera la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non delibera entro il termine previsto dalla normativa regionale vigente, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.

3. Se il Consiglio comunale delibera l'effettuazione del referendum, la consultazione popolare si svolge con le seguenti modalità:

a) la data della votazione è individuata – con il medesimo provvedimento del Consiglio comunale che dispone l'effettuazione del referendum o con eventuale, successivo provvedimento del Sindaco di fissazione della data - in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;

b) per il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e per le risposte per la scelta da parte dell'elettore, per le modalità di convocazione degli elettori e per eventuali ulteriori indicazioni operative occorre fare riferimento alle disposizioni della normativa regionale vigente.

Art. 5 - (Elettorato e validità del referendum consultivo comunale)

1. Il referendum deve riguardare gli elettori del Comune interessato. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.

2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.

3. L'esito della votazione si intende favorevole quando, in ciascuno dei Comuni interessati, partecipa almeno il 25% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 6 - (Ufficio elettorale di sezione)

1. Per il referendum consultivo, in ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale, composto da un presidente e da 3 scrutatori, compreso il segretario.

2. Il Presidente è nominato dalla Corte d'Appello di Brescia.

3. Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale tra le persone idonee iscritte all'apposito Albo.

4. L'Ufficio elettorale di sezione sovrintende alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procede allo spoglio dei voti, computa i voti favorevoli e contrari alla proposta, redige i verbali di scrutinio;

Art. 7 - (Ufficio centrale per il referendum)

1. Presso la segreteria del Comune è costituito l'Ufficio centrale per il referendum, composto dal segretario del Comune e da (NON PIÙ DI DUE) funzionari nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali.

2. Il segretario assume le funzioni di presidente.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei predetti funzionari, designato dal presidente.

4. L'Ufficio centrale decide su eventuali proteste e reclami presentati relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

5. L'Ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati/non assegnati, procede all'assegnazione definitiva dei voti.

6. L'Ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

7. La proclamazione dei risultati è effettuata entro 5 giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

8. Il verbale dell'Ufficio centrale viene trasmesso dal presidente al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

9. Dell'esito del referendum viene data comunicazione con deliberazione del Consiglio comunale.